



## Città di Lecce

Ordinanza n. 1774 del 19/10/2018

Oggetto: Ordinanza per la tutela della sicurezza urbana nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel piazzale Oronzo Massari.

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- con ordinanza n. 1698 del 10/10/2018 al fine di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, fonte di segnalazione anche da parte dei cittadini e degli organi di stampa, nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel piazzale Oronzo Massari, è stata vietata dalle ore 20,00 alle ore 06,00 di ogni giorno della settimana a far data dal giorno 10/10/2018 e sino al giorno 08/11/2018: 1) la vendita anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro, plastica o latta fatta eccezione per i bicchieri di carta con esclusione del consumo all'interno dei locali e gli spazi concessi agli esercizi pubblici di somministrazione; 2) l'abbandono in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, di qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti;
- i problemi di ordine pubblico sono dovuti a risse, rumori, schiamazzi ed ubriachezza molesta che in diverse occasioni è sfociata in episodi di violenza verbale e fisica;
- la presenza delle suddette criticità è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi siti nelle succitate vie;
- l'uso improprio dei contenitori di vetro che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, su suolo pubblico, comportano un pericolo per l'incolumità dei residenti e dei passanti oltre che il danneggiamento ed il degrado degli spazi pubblici;
- l'ordinanza sindacale n. 1698/2018 vieta la "vendita anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro, plastica o latta" provvedimento necessario al fine di prevenire i problemi di abuso di alcol e consentire la libera circolazione e la fruibilità degli spazi pubblici a tutti i cittadini;
- il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 15/09/2015 prevede all'art. 2 il divieto "a far tempo dalle ore 22,00, fino alle ore 06,00: a) ai titolari di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcooliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro e latta".

#### CONSIDERATO CHE:

- la sicurezza urbana, così come definita dall'art. 4 nel DL 14/2018 (Disposizioni in materia di sicurezza delle città) costituisce "un bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo

*predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”;*

- la presenza delle bottiglie e/o dei contenitori in vetro o di latta costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- l'uso improprio dei contenitori di vetro o di latta che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, su suolo pubblico, comportano un pericolo per l'incolumità dei residenti e dei passanti oltre che il danneggiamento ed il degrado degli spazi pubblici;
- la vendita, invece, di altre bevande in contenitori di plastica non costituisce pericolo per la sicurezza urbana e l'incolumità dei residenti e dei passanti che con questo provvedimento si intendono tutelare.

#### RITENUTO CHE:

- per le ragioni sopra esposte, sussistendo ancora la necessità di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazione da parte dei cittadini e degli organi di stampa e di conseguenza vietare la vendita anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie solo in contenitori di vetro o latta, consentendo, tuttavia, la vendita di altre bevande solo in contenitori di plastica;
- per le ragioni già esposte nell'ordinanza 1698/2018, che qui si richiamano e fanno proprie, sussistono ancora le condizioni di contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini;
- appare necessario, di conseguenza, modificare l'ordinanza n. 1698/2018 nella parte in cui vieta la vendita di bevande non alcoliche in contenitori di plastica.

#### VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 54, comma 4, ai sensi del quale *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;*
- l'art. 54, comma 4 bis prevede inoltre che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti”;*
- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale *“salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;*
- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale *“la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari”.*

PRESO ATTO che in data 19/10/2018 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

## REVOCA

**l'ordinanza sindacale n. 1698 del 10/10/2018.**

## ORDINA

**nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel Piazzale Oronzo Massari in Lecce è vietato dalle ore 20,00 alle ore 06,00 di ogni giorno della settimana:**

- **la vendita anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta fatta eccezione per i bicchieri di carta con esclusione del consumo all'interno dei locali e gli spazi concessi agli esercizi pubblici di somministrazione;**
- **l'abbandono in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, di qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti.**

## AVVERTE

Tutti i suddetti divieti si applicano nel periodo intercorrente tra il giorno 19/10/2018 ed il giorno 08/11/2018 nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel piazzale Oronzo Massari in Lecce.

1. Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL con l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da **€ 80,00 ad € 500,00.**
2. Le violazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, ovvero il divieto per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, di somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro **5.000,00 a euro 20.000,00.** Inoltre, qualora siano state contestate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
3. Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24 alle 7 si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000,00 a 30.000,00** euro e sarà disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
4. In caso di inosservanza della presente ordinanza i responsabili saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva ed inviata alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza per quanto di loro competenza.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano violato le prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Lecce, 19/10/2018

IL SINDACO  
Carlo Salvemini

